SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 29 SETTEMBRE 1983 [1]

Chryssanti Papageorgopoulos contro Comitato economico e sociale

«Dipendente in prova — licenziamento»

Causa 277/82

Massime

Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Licenziamento (Statuto del personale, art, 34, n. 2)

Nella causa 277/82,

CHRYSSANTI PAPAGEORGOPOULOS, ex dipendente in prova del Comitato economico e sociale, residente in Atene, 215 E Venizelou Iliopoulis, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, rappresentato dal sig. Marius Simond, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Yvette Hamilius, del foro di Lussemburgo, 11, boulevard Royal,

convenuto,

avente ad oggetto principale l'annullamento del rapporto relativo al periodo di prova e del licenziamento della ricorrente nonché il risarcimento del danno,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, i mezzi, gli argomenti e le conclusioni delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

Avendo vinto il concorso generale per l'assunzione di dattilografe del dicembre del 1980, la sig.ra Papageorgopoulos veniva assunta il 1° luglio 1981 dal Comitato economico e sociale quale dipendente in prova (dopo essere stata, nel mese di giugno, agente temporaneo).

La ricorrente veniva dal Canada dove aveva vissuto dall'età di 14 anni e lavorato per 8 anni, da ultimo presso il ministero della difesa. Oltre a conoscere la sua madrelingua, il greco, essa aveva in apparenza un'ottima conoscenza dell'inglese e del francese.

Il 30 novembre 1981, le veniva comunicato il rapporto relativo al periodo di prova. In esso figuravano «scarsi» l'uso delle cognizioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni, l'attitudine d'espressione scritta nella sua madrelingua (il greco), la capacità d'adattamento, la qualità e l'esecuzione del lavoro ed «ottime» la comprensione e l'espressione orale in francese e inglese. Nella colonna «osservazioni» veniva fatto rinvio al giudizio generale il quale era del seguente tenore:

«Benché le cognizioni professionali e tecniche della sig.ra Papageorgopoulos si possano considerare sufficienti, la sua conoscenza della madrelingua (il greco) presenta tuttavia gravi lacune che si concretano in un rendimento del tutto insufficiente sia come qualità, sia come esecuzione. Le osservazioni fattele in proposito hanno peraltro rivelato che essa aveva moltissime difficoltà ad accettare l'autorità dei suoi superiori, ad inserirsi in un gruppo e quindi ad adeguarsi ai metodi di lavoro dell'istituzione».

Il rapporto concludeva pertanto per l'incapacità della ricorrente a svolgere le mansioni relative al suo impiego, in considerazione delle sue cognizioni, del suo rendimento e del suo comportamento nel servizio.

Il 4 dicembre 1981, la ricorrente comunicava di non accettare il rapporto perché le sembrava compilato in modo soggettivo.

Il rapporto era firmato dal capo divisione Vermeylen, dal capo dell'ufficio centrale di dattilografia Farenzena, dalla facente funzione di capo dell'ufficio centrale de Oliveira, che aveva sostituito il sig. Farenzena in un periodo di assenza per malattia, e dalla capo pool greca Pallis. Alle sue osservazioni sul rapporto la ricorrente allegava una lettera della sig.ra Amarantidou al sig. Farenzena in merito ai dati informativi da essa forniti per i vari componenti del pool greco. La sig.ra Amarantidou aveva svolto funzioni di capo pool prima della sig.ra Pallis sino al 17 agosto 1981.

In seguito al rapporto relativo al periodo di prova, con decisione 21 dicembre 1981, la ricorrente veniva licenziata con effetto dal 31 dicembre successivo.

Il 18 marzo 1982, la ricorrente proponeva reclamo all'APN chiedendo la revoca della decisione di licenziamento, reclamo che veniva respinto con lettera del segretario generale del Comitato economico e sociale 16 luglio 1982.

Dopo essere stata licenziata, la ricorrente trovava dal 1° ottobre 1982 un posto di dattilografa temporanea (1 anno) ad Atene presso le Nazioni Unite (programma «Ambiente»). Essa superava altresì lo scritto di un concorso per dattilografe greche al Parlamento europeo, le cui prove orali dovevano svolgersi il 10 dicembre 1982.

Il presente ricorso è stato proposto dinanzi alla Corte il 15 ottobre 1982.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di sentire alcuni testimoni. L'escussione dei testimoni, sig. Farenzena e sig.ra Pallis, è avvenuta il 21 aprile 1983. In quell'occasione la Pallis è stata sentita sull'espletamento da parte della ricorrente, delle mansioni affidatele, sulla sua conoscenza della lingua greca scritta e sulla qualità del suo lavoro dattilografico. Quanto al Farenzena oltre ai quesiti posti alla Pallis, gli è stato chiesto di fornire informazioni sugli eventuali addebiti mossi dal servizio di traduzione al lavoro di dattilografia della ricorrente.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare il ricorso ricevibile;

b) dichiararlo fondato e pertanto statuire che il rapporto relativo al periodo di prova che ha portato al licenziamento va annullato;

c) di conseguenza dichiarare che il licenziamento non è fondato e va annullato;

d) dichiarare pertanto che la ricorrente ha diritto allo stipendio ed agli emolumenti dal 1° gennaio 1982 sino al pagamento da parte del convenuto, con gli interessi del 10 % sino al saldo;

e) condannare il convenuto a versare alla ricorrente per il danno morale

BFR 10 000 per ogni mese di disoccupazione con gli interessi del 10 %;

f) dare atto alla ricorrente che essa si offre di provare con testimoni che il rapporto relativo al periodo di prova di cui trattasi costituisce uno sviamento di potere;

g) condannare il convenuto a tutte le spese di causa.

Altrimenti, in caso d'inchiesta, riservare le spese.

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

a) in via principale dichiarare il ricorso infondato;

b) condannare la ricorrente alle spese;

c) in via subordinata, qualora il ricorso fosse ritenuto fondato, respingere la domanda della ricorrente di corrisponderle stipendi ed emolumenti dal 1° gennaio 1982 sino alla data del pagamento da parte del Comitato economico e sociale;

d) respingere altresì la domanda della ricorrente di risarcirle il danno morale;

e) in tal caso disporre sulle spese secondo giustizia;

f) fare salvo il diritto del Comitato economico e sociale ad ogni altra istanza, mezzo od azione.

Nella replica la *ricorrente* conclude, in via subordinata, che la Corte voglia escutere come testi nella presente causa il Farenzena e la Pallis sulle circostanze in cui è stato compilato il rapporto relativo al periodo di prova e, per quanto riguarda la Pallis, sul conflitto d'interessi fra essa e la ricorrente ed in particolare sulla questione di chi abbia potuto pronunciarsi con cognizione di causa sull'espressione scritta greca della stessa.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *ricorrente* assume anzitutto che il rapporto relativo al periodo di prova manca di motivazione in quanto i giudizi «scarso» non sono accompagnati da alcun commento, cosa che costituisce un difetto di motivazione e destina il rapporto ed il conseguente licenziamento all'annullamento completo ed integrale.

Vi è sviamento di potere nel senso che per la Pallis, principale compilatrice, si è trattato di liberarsi di una concorrente perché le due interessate erano state candidate al posto di capo del pool greco.

Il rapporto informativo non era obiettivo specialmente perché vi sarebbe disparità fra l'idoneità della ricorrente a lavorare in gruppo, ritenuta sufficiente, e le molissime difficoltà ad inserirsi in un «gruppo» secondo il giudizio generale di tale rapporto. Vi è quindi contraddizione nei termini e ciò deve bastare per far giustizia di tutta la controversia.

La ricorrente deduce due altri mezzi relativi alla violazione dell'affidamento legittimo e dell'obbligo di assistenza.

Infine, il rapporto è nullo perchè non sono state compilate tre sezioni: quella relativa alle principali mansioni svolte durante il periodo di prova, quella relativo al grado ed allo scatto della ricorrente e quella che deve essere compilata dal superiore gerarchico.

Essa non chiede il risarcimento dei danni materiali, risultando per certo che il convenuto dovrà corrisponderle le retribuzioni dal momento del licenziamento alla pronuncia dell'emananda sentenza. Poiché tuttavia tale ingiustificato licenziamento le ha procurato un grave danno morale, essa insiste per avere a tale titolo un'indennità stimata provvisoriamente in BFR 10 000 per ciascun mese di illegittimo allontamento dal servizio.

In realtà la principale censura consiste proprio nel fatto che il solo estensore del rapporto relativo al periodo di prova che conosca il greco è la Pallis, nominata capo del pool greco nel settembre del 1981. Gli altri due estensori, il Farenzena e la de Oliveira, non hanno alcuna nozione di greco e ciò basta a decretare la nullità del rapporto. La Amarantidou, la quale aveva svolto le funzioni di capo del pool greco sino al 17 agosto 1981, in una lettera inviata al Farenzena così si esprimeva a proposito della ricorrente: «Ottima coscienza professionale, dattilografa quasi perfetta, si sforza di progredire e di migliorare, carattere calmo, metodico e stabile, indispensabile».

Il *Comitato economico e sociale* contesta la veridicità degli assunti della ricorrente in merito alla Pallis alla quale è stata affidata la sottosezione greca dell'ufficio centrale di dattilografia poiché era risultata prima fra le vincitrici del concorso per segretaria (CES C/21/79) ed aveva una notevolissima esperienza professionale come segretaria di direzione ed anche esperienza comunitaria in quanto aveva svolto mansioni di agente temporaneo al grado di assistente aggiunto B 5 presso il giudice greco della Corte. Nelle sue funzioni ha seguito il lavoro della ricorrente durante la maggior parte del periodo di prova. Infine in nessun momento la ricorrente e la Pallis sono state possibili concorrenti per lo stesso posto, in particolare perché la Pallis superava il limite d'età per poter partecipare al concorso per segretaria principale (CES C/28/80) destinato a scegliere la capo del pool greco. Del resto la Papageorgopoulos non ne ha superato le prove e non ha superato neppure quelle di segretaria nel medesimo concorso combinato, a parte il fatto che la Pallis, in quanto segretaria, ha seguito una carriera completamente diversa da quella della ricorrente che è dattilografa.

Il fatto che alcuni particolari del rapporto informativo non siano stati indicati è irrilevante poiché si tratta qui di una dattilografa in prova le cui mansioni non potevano differire dalle funzioni ad attribuzioni del suo posto. D'altra parte, nel rapporto de quo, non figuravano osservazioni dei vari superiori gerarchici, perché questi, nell'apporre la propria firma, si sono limitati a confermare l'intero rapporto, alla cui elaborazione avevano peraltro contribuito.

Sebbene la ricorrente avesse cognizioni professionali e tecniche soddisfacenti e avesse buone facoltà d'espressione orale in greco, lo capisse e sapesse parlarlo, le difficoltà sorgevano nel momento in cui doveva dattiloscriverlo e specialmente quando si trattava di trascrivere testi dettati su nastro in cui essa avrebbe dovuto dimostrare di avere le conoscenze lingui-

stiche e grammaticali necessarie: i traduttori interpellati hanno confermato le insufficienze in questo settore. I suoi superiori gerarchici hanno fatto parecchie osservazioni alla ricorrente per carenze nel suo rendimento e per gli errori contenuti nei testi da lei trascritti.

Quanto all'ultimo giudizio «scarso» relativo alla capacità d'adattamento della ricorrente, la differenza con quello soddisfacente riferito alla sua attitudine al lavoro di gruppo deriva dal fatto che sebbene la ricorrente avesse un comportamento corretto con le sue colleghe del pool greco, aveva però difficoltà ad adeguarsi ai compiti affidatile e soprattutto ad accettare l'autorità dei suoi superiori gerarchici.

Un vizio di forma nei rapporti informativi non può comportare senz'altro l'annullamento dell'atto in quanto il diritto amministrativo distingue fra forme sostanziali e forme accessorie e solo le prime possono portare a tale annullamento.

Vi è sviamento di potere solo qualora un'autorità amministrativa compia un atto del suo ufficio per un fine diverso da quello per il quale l'atto poteva essere legittimamente compiuto: non si vede pertanto con quale decisione il convenuto avrebbe potuto rendersi responsabile di un qualsiasi sviamento di potere; questo non si presume e ne incombe la prova alla ricorrente.

Quanto all'irritualità della motivazione del rapporto relativo al periodo di prova e della decisione di licenziamento, il convenuto ha effettuato per il dipendente in prova un'analisi dettagliata di tutti gli elementi idonei a valutare in definitiva le sue attitudini a svolgere le mansioni del suo incarico ed a giudicare il suo rendimento ed il suo comportamento nel servizio. Il rapporto de quo che comprendeva un esauriente giudizio generale era stato comunicato alla ricorrente la quale poteva — come ha peraltro fatto — presentare osservazioni scritte. In proposito essa ha basato il suo commento essenzialmente sulla lettera inviata al Farenzena dalla Amarantidou, lettera a carattere strettamente unilaterale. Per quanto riguarda la comunicazione di licenziamento, essa era motivata nei minimi particolari.

La ricorrente ha combinato il ricorso d'annullamento con un ricorso di riforma, ora l'affermazione di non chiedere il risarcimento dei danni è incompatibile con la richiesta degli emolumenti dal 1° gennaio 1982 alla data dell'emananda sentenza. Va ricordato in proposito che la ricorrente in seguito al licenziamento ha fruito di due mesi di retribuzione e che ha trovato un nuovo posto di lavoro. Dopo aver dichiarato di non chiedere il risarcimento dei danni materiali essa doveva peraltro provare di aver subito tali danni ed anche un danno morale.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 19 maggio 1983, le parti hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 luglio 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1982 la sig.ra C. Papageorgopoulos, dipendente in prova del Comitato economico e sociale, ha proposto un ricorso volto all'annullamento del rapporto relativo al suo periodo di prova e della conseguente decisione di licenziamento, alla condanna del convenuto al pagamento dei suoi stipendi ed emolumenti dal 1° gennaio 1982 nonché al risarcimento dei danni morali.

2 In seguito ad un concorso generale per l'assunzione di dattilografe, la ricorrente veniva assunta il 1° luglio 1981 dal convenuto come dipendente in prova.

3 Il rapporto relativo al periodo di prova veniva stilato il 27 novembre 1981 e comunicato alla ricorrente il 30 novembre. Veniva attribuito uno «scarso» alla voce «competenza» per l'uso delle cognizioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni — espressione scritta, e per la capacità d'adattamento, ed alla voce «rendimento» per la qualità e l'esecuzione del lavoro. Alla voce «giudizio generale» gli «scarso» erano motivati come segue:

«Benché le cognizioni professionali e tecniche della sig.ra Papageorgopoulos si possano considerare sufficienti, la sua conoscenza della madrelingua (il greco) presenta tuttavia gravi lacune che si concretano in un rendimento del tutto insufficiente sia come qualità, sia come esecuzione.

Le osservazione fattele in proposito hanno peraltro rivelato che essa aveva moltissime difficoltà ad accettare l'autorità dei suoi superiori, ad inserirsi in un gruppo e quindi ad adeguarsi ai metodi di lavoro dell'istituzione».

4 Il rapporto si chiude con un giudizio negativo in merito alla capacità della ricorrente a svolgere le mansioni del suo impiego, tenuto conto della sua competenza, del suo rendimento e del suo comportamento in servizio.

5 Il rapporto era compilato dal capo divisione Vermeylen e firmato dal capo dell'ufficio centrale di dattilografia, Farenzena, dalla facente funzione di capo dell'ufficio centrale, de Oliveira, e dalla capo pool greca, Pallis.

6 Con nota 4 dicembre 1981, la ricorrente contestava il rapporto.

7 Con decisione 21 dicembre 1981, comunicata alla ricorrente il 22 dicembre, il segretario generale del Comitato economico e sociale decideva di licenziarla con effetto dal 31 dicembre 1981.

8 Il 18 marzo 1982, la ricorrente proponeva reclamo contro la decisione di licenziamento. Il reclamo veniva rigettato con decisione del segretario generale del Comitato economico e sociale 15 luglio 1982.

9 Nel ricorso la ricorrente eccepisce la motivazione insufficiente del rapporto, la mancanza d'oggettività e la contraddizione implicita, la violazione dell'affidamento legittimo e dell'obbligo d'assistenza, ed infine lo sviamento di potere, in quanto la sig.ra Pallis, che ha firmato il rapporto, aveva agito per liberarsi di un concorrente al posto di capo del pool greco.

10 A sostegno dei suoi mezzi, la ricorrente assume che la Pallis era sua concorrente per il posto di capo del pool greco, e che di conseguenza il suo giudizio non era stato obiettivo. Essa deduce altresì che avrebbe dovuto essere consultata la sig.ra Amarantidou, la quale è stata responsabile del pool almeno per la metà del periodo di prova.

11 Si desume dal fasciolo che la Pallis era stata incaricata, con decisione 25 settembre 1981, di garantire temporaneamente dal 1° ottobre il controllo e l'organizzazione della sottosezione greca dell'ufficio centrale di dattilografia e che al momento in cui venne redatto il rapporto essa era responsabile della suddetta sottosezione. È conforme alla sana amministrazione che la persona

responsabile della sezione dia il suo giudizio sulle qualità del dipendente in prova. Quanto all'addebito mosso dalla ricorrente secondo il quale non era stato richiesto il giudizio della Amarantidou, è emerso che, essendo agente temporaneo, questa non era mai stata incaricata per iscritto di dirigere la sottosezione greca dell'ufficio centrale di dattilografia, ma che le sono state affidate mansioni di coordinamento dei lavori del pool greco, sotto la sorveglianza del capo dell'ufficio centrale. La Amarantidou ha potuto seguire il lavoro della ricorrente solo dal 1° luglio al 17 agosto, data in cui è andata in ferie. Prima ancora della compilazione del rapporto, la Amarantidou aveva cessato, il 27 agosto, il servizio presso il Comitato economico e sociale. Il suo giudizio non era quindi essenziale.

12 Il rapporto stilato dal capo divisione è stato controfirmato dal capo dell'ufficio centrale di dattilografia, dalla de Oliveira, facente funzione di capo dell'ufficio centrale in assenza del capo, e dalla responsabile del pool greco, per manifestare il loro accordo col giudizio contenuto nel rapporto. I giudizi negativi sono sufficientemente motivati nel giudizio generale al quale è fatto rinvio. Va quindi dichiarato che il rapporto è stato regolarmente compilato e motivato.

13 Quanto al mezzo di sviamento di potere, la ricorrente non ha fornito la minima prova del suo assunto; il mezzo va quindi rigettato.

14 Per quanto riguarda le altre censure della ricorrente occorre sottolineare che essa si è limitata a formularle nel ricorso, riservandosi la facoltà di svilupparle, occorrendo, nella replica. Esse non sono però state precisate o sviluppate nelle ulteriori fasi del procedimento. Non è pertanto necessario prenderle in esame.

Sulle spese

15 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

O'Keeffe Bosco Koopmans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 settembre 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI DEL 14 LUGLIO 1983

Signor Presidente
signori Giudici,

1. Il ricorso 15 ottobre 1982 con cui è stata introdotta questa causa si articola in una serie di pretese — riguardanti l'annullamento del rapporto relativo al periodo di prova e il licenziamento su di esso fondato, nonché la corresponsione degli stipendi dalla cessazione del servizio e di una somma per il risarcimento del danno morale — che la signora Chryssanti Papageorgopoulos, già dipendente del Comitato economico e sociale (di seguito CES), avanza nei confronti di quest'organo.